



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 maggio 2010 (10.05)
(OR. en)**

9567/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0120 (NLE)**

**ANTIDUMPING 28
COMER 77**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	7 maggio 2010
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010)222 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.5.2010
COM(2010)222 definitivo

2010/0120 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio¹, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base") nel procedimento relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia.

Contesto generale

La presente proposta si inserisce nel contesto dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta realizzata conformemente ai requisiti sostanziali e procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 435/2004 del Consiglio dell'8 marzo 2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

In conformità delle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

La presente proposta deriva dall'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata l'11 dicembre 2008 dalla società "Productos Aditivos S.A.", l'unico produttore dell'UE, che rappresenta il 100% della produzione dell'Unione del prodotto in esame.

Accertata l'esistenza di prove sufficienti ai fini dell'apertura del riesame, la Commissione ha aperto il procedimento il 10 marzo 2009².

L'inchiesta ha evidenziato la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio: si propone pertanto di istituire misure antidumping per un periodo superiore a cinque anni.

Si propone al Consiglio di adottare la proposta di regolamento allegata e di pubblicarla al più presto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4 e l'articolo 11, paragrafo 2.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

² GU C 56 del 10.3.2009, pag. 42.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni di seguito esposte.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base e non consente decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Consiglio.

Altri mezzi non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea³ ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 435/2004⁴ dell'8 marzo 2004 il Consiglio, in seguito ad un'inchiesta antidumping ("l'inchiesta iniziale"), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese ("Cina") e dell'Indonesia ("i paesi interessati").

2. Presente inchiesta

2.1. Domanda di riesame

(2) L'11 dicembre 2008 la società Productos Aditivos S.A., l'unico produttore di ciclamato di sodio dell'Unione, ha presentato una domanda di riesame in previsione della scadenza.

³ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51

⁴ GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 1.

- (3) La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

2.2. Apertura

- (4) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha aperto un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base mediante un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁵ il 10 marzo 2009 ("l'avviso di apertura").

2.3. Periodo dell'inchiesta

- (5) L'inchiesta in merito alla probabilità della reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 ("periodo dell'inchiesta di riesame", oppure "PIR"). L'analisi delle tendenze pertinenti per la valutare la probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2005 alla fine del PIR ("periodo considerato").

3. Parti interessate dalla presente inchiesta

- (6) La Commissione ha notificato l'apertura del riesame in previsione della scadenza al produttore dell'Unione che ha presentato la domanda, agli importatori, fornitori e utilizzatori noti dell'Unione, ai produttori esportatori noti in Cina e in Indonesia nonché alle autorità dei paesi interessati.
- (7) Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite entro i termini fissati nell'avviso di apertura, ma nessuna delle parti si è manifestata alla Commissione europea.
- (8) La Commissione ha inviato questionari a tutti i produttori esportatori noti in Cina e in Indonesia. Due società della Cina, entrambe appartenenti al gruppo Rainbow Rich Industrial Ltd., con sede a Hong Kong, e due società dell'Indonesia hanno manifestato l'intenzione di collaborare e hanno risposto al questionario sul dumping.
- (9) Altri due produttori cinesi, Fang Da Food Additive (Shenzhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yan Quan) Limited, si sono manifestati. L'inchiesta iniziale aveva rilevato che tali società non stavano praticando dumping sul mercato dell'Unione. Di conseguenza le due società Fang Da Food Additive (Shenzhen) e Fang Da Food Additive (Yan Quan) non sono soggette al presente riesame in previsione della scadenza.

4. Verifica delle informazioni ricevute

- (10) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il persistere o la probabilità di reiterazione del dumping e del pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione. Si è inoltre proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società.

⁵ GU C 56 del 10.3.2009, pag. 42.

- 4.1. Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese:
- Golden Time Enterprises (Shenzhen) Co., Ltd., Shenzhen
 - Jintian Enterprises (Nanjing) Co., Ltd., Nanjing
 - e la società collegata Rainbow Rich Industrial Ltd. (Hong Kong).
- 4.2. Produttori esportatori in Indonesia:
- PT Golden Sari (Chemical Industry), Bandar Lampung
 - PT Tunggak Waru Semi, Solo
- 4.3. Produttore dell'Unione
- Productos Aditivos S.A., Spagna
- 4.4. Importatori/operatori commerciali non collegati
- Beneo Palatinit GmbH, Germania
- 4.5. Utilizzatore
- Schweppes International Ltd, Paesi Bassi.

5. **Comunicazione delle informazioni**

- (11) Tutte le parti sono state informate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Cina e dell'Indonesia.
- (12) Conformemente a quanto disposto dal regolamento di base, alle parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni dopo la comunicazione delle suddette informazioni.
- (13) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state debitamente modificate.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (14) Il prodotto in esame nell'ambito del presente riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ovvero ciclamato di sodio ("CS") originario della Cina e dell'Indonesia ("il prodotto in esame"), attualmente classificabile al codice NC ex 2929 90 00.
- (15) Come stabilito dall'inchiesta iniziale e confermato dall'attuale riesame, il ciclamato di sodio è un prodotto di base utilizzato come additivo alimentare, il cui uso è consentito nell'Unione europea e in molti altri paesi quale dolcificante per alimenti e bevande dietetici ipocalorici. Viene largamente impiegato come additivo dall'industria alimentare, come pure dai produttori di dolcificanti (o edulcoranti) ipocalorici e

dietetici "da tavola". Piccole quantità di prodotto vengono inoltre utilizzate nell'industria farmaceutica.

2. Prodotto simile

- (16) Come nell'inchiesta iniziale, è risultato che il prodotto in esame fabbricato in Cina e in Indonesia e venduto all'Unione è identico per quanto concerne le caratteristiche fisiche e chimiche e gli usi al prodotto fabbricato e venduto dal denunziante sul mercato dell'Unione, nonché a quello fabbricato e venduto sul mercato interno dell'Indonesia, paese scelto come paese di riferimento per stabilire il valore normale per quanto riguarda la Cina.
- (17) Tali prodotti sono perciò considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

- (18) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se erano in atto pratiche di dumping e, in caso affermativo, se la scadenza delle misure possa comportare o no il rischio del persistere o della reiterazione del dumping. Si ricorda che, nel contesto delle inchieste di cui al detto articolo, non si riesamina la concessione del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato ("TEM").
- (19) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, se le circostanze non sono cambiate, è stata usata la stessa metodologia generale dell'inchiesta iniziale. Per accertare la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping, conformemente alla prassi consueta si è proceduto al campionamento di transazioni prendendo in considerazione dati relativi a quattro mesi, ognuno dei quali era l'ultimo di un trimestre, del PIR. Il risultato è stato verificato anche analizzando altre transazioni. Nessun operatore ha contestato tale approccio.
- (20) Dai dati di Eurostat è risultato che, durante il PIR, sono state importate nell'Unione da 3 000 a 5 000 tonnellate del prodotto in esame. Più del 90% di tale quantitativo proveniva dalla Cina e il resto dall'Indonesia. Non sono state registrate importazioni da altri paesi.

2. Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta

2.1. Repubblica popolare cinese

2.1.1. Paese di riferimento

- (21) Ad eccezione delle società alle quali è stato concesso il TEM durante l'inchiesta iniziale, il valore normale per la Cina è stato stabilito in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

- (22) Durante l'inchiesta precedente l'Indonesia è stata scelta come paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale nei confronti della Cina.
- (23) Questa scelta è stata proposta dalla Commissione europea nell'avviso di apertura e nessuna delle parti interessate vi si è opposta entro la scadenza.
- (24) I prezzi in Indonesia sono stati considerati un sostituto ragionevole dei prezzi in Cina, dato che l'Indonesia ha un mercato interno competitivo, con importazioni in aumento dalla Cina e sul quale operano almeno sei produttori. Risulta inoltre che il prodotto in esame viene fabbricato solo nell'Unione, nella Repubblica popolare cinese e in Indonesia. Nell'inchiesta attuale non sono state presentate prove del contrario.
- (25) Di conseguenza l'Indonesia è stata scelta quale paese di riferimento ad economia di mercato ai fini del presente riesame.

2.1.2. Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato

2.1.2.1. Osservazioni preliminari

- (26) Come indicato nel considerando 8, due produttori appartenenti allo stesso gruppo avente sede a Hong Kong, "Rainbow Rich Industries", hanno collaborato all'attuale riesame. Essi hanno effettuato più della metà delle esportazioni verso l'Unione durante il PIR. Senza prendere in considerazione i volumi della produzione e delle vendite delle società non oggetto del procedimento, i produttori che hanno collaborato rappresentano oltre tre quarti della produzione cinese e quasi la metà delle sue capacità. La rappresentatività in termini di esportazioni verso l'Unione era quindi superiore all'80%. Considerato il livello di collaborazione, le informazioni dettagliate ottenute dagli esportatori che hanno collaborato sono state impiegate per valutare la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping pregiudizievole da parte della Cina.
- (27) Una delle società che hanno collaborato, Golden Time Enterprises (Shenzhen), ha esportato notevoli quantitativi verso l'Unione durante il PIR, mentre la società sorella, Jintian Enterprises (Nanjing), non ha esportato verso l'UE dall'istituzione delle misure. Le informazioni raccolte durante il sopralluogo presso la società che non ha esportato, Jintian Enterprises (Nanjing) hanno comunque consentito di apprendere maggiori dettagli relativi al mercato interno cinese, sul quale la società detiene una cospicua quota, nonché alle capacità installate.
- (28) Durante l'inchiesta una società cinese ha asserito che i maggiori produttori nazionali si incontrano regolarmente per fissare un prezzo di riferimento per il mercato interno cinese. Vista la posizione dominante di tali produttori, quest'accordo riesce a tenere relativamente alti i prezzi sul mercato nazionale cinese.

2.1.2.2. Valore normale

- (29) Il valore normale per la Golden Time Enterprises (Shenzhen) è stato calcolato come media ponderata del prezzo di tutte le vendite nazionali effettuate durante il PIR, pagato o pagabile da acquirenti indipendenti, del tipo in questione.

2.1.2.3. Prezzo all'esportazione

- (30) Il prezzo all'esportazione verso l'Unione della società Golden Time Enterprises (Shenzhen) era quello effettivamente pagato o pagabile per il prodotto venduto all'esportazione all'UE, debitamente adeguato.

2.1.2.4. Confronto tra i prezzi

- (31) La media ponderata del valore normale è stata confrontata alla media ponderata del prezzo all'esportazione per ciascun tipo di prodotto in esame, a livello franco fabbrica e nella stessa fase commerciale. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e al fine di garantire un confronto equo, si è tenuto conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi relativi a trasporto marittimo e interno, assicurazione, credito, movimentazione e imballaggio.

2.1.2.5. Margine di dumping

- (32) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato per ciascun tipo di prodotto in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, allo stesso stadio commerciale. Questo confronto ha dimostrato l'esistenza del dumping durante il PIR, a un livello superiore rispetto a quello stabilito nell'inchiesta iniziale. Il margine medio ponderato di dumping espresso come percentuale del valore CIF alla frontiera dell'Unione era superiore al 30% per la Golden Time Enterprises.

2.1.3. Altri produttori esportatori cinesi

2.1.3.1. Osservazioni preliminari

- (33) Le altre importazioni dalla Cina hanno costituito meno del 5% del consumo dell'Unione.
- (34) La Commissione ha basato le sue conclusioni relative agli altri produttori esportatori cinesi sui dati raccolti durante l'inchiesta e sulle statistiche ufficiali di Eurostat.

2.1.3.2. Valore normale

- (35) Il valore normale per gli esportatori cinesi che non hanno collaborato è stato stabilito come media ponderata dei prezzi delle vendite sul mercato nazionale ad acquirenti indipendenti effettuate dai produttori indonesiani che hanno collaborato.

2.1.3.3. Prezzo all'esportazione

- (36) Il prezzo all'esportazione per gli esportatori cinesi che non hanno collaborato è stato determinato pertanto sulla base dei dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. In mancanza di altre informazioni più attendibili, si è fatto riferimento al prezzo medio all'importazione CIF frontiera dell'Unione ottenuto dalle statistiche sulle importazioni di Eurostat relative al PIR.

2.1.3.4. Confronto tra i prezzi

- (37) La media ponderata del prezzo all'esportazione per gli altri esportatori cinesi è stata confrontata alla media ponderata del valore normale per i produttori indonesiani verificati, a livello franco fabbrica e nella stessa fase commerciale.
- (38) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, è stato tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. A tale riguardo, sono stati effettuati alcuni adeguamenti per i costi relativi al trasporto marittimo ed interno, all'assicurazione, alla movimentazione e all'imballaggio. In assenza di informazioni più attendibili, gli adeguamenti sono stati fondati su costi verificati dell'esportatore cinese che ha collaborato.

2.1.3.5. Margine di dumping

- (39) Il margine di dumping è stato calcolato come importo del quale il valore normale, calcolato secondo il considerando 35, eccedeva il prezzo all'esportazione, come stabilito dal considerando 36. I risultati così ottenuti indicano chiaramente una prosecuzione delle pratiche di dumping nel periodo di validità delle misure, con un margine di dumping superiore al 5%.

2.1.4. Conclusioni sul dumping da parte della Cina

- (40) In considerazione di quanto appena esposto, si conclude che la Cina ha continuato a praticare dumping durante il periodo di applicazione delle misure.

2.2. Indonesia

2.2.1. Osservazioni preliminari

- (41) Come indicato nel considerando 8, alla presente inchiesta hanno collaborato due produttori, PT Golden Sari e PT Tunggak Waru Semi. La loro rappresentatività in termini di esportazioni verso l'Unione era compresa tra il 40% ed il 60% durante il PIR⁶.
- (42) Dai dati rilevati dalla Commissione è risultato che in Indonesia vi sono almeno quattro altri produttori del prodotto in esame. Secondo tali dati, i produttori che hanno collaborato rappresentavano circa un terzo della produzione totale e delle capacità totali in Indonesia. Di conseguenza il livello di collaborazione dell'Indonesia al presente riesame è stato basso.
- (43) In considerazione di quanto appena esposto e in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le informazioni sui prezzi per il mercato nazionale, sui prezzi all'esportazione verso altri paesi, sulla produzione e sulle capacità in Indonesia per i produttori esportatori che non hanno collaborato sono state basate sui migliori dati disponibili, compresi quelli della denuncia e delle informazioni pubblicate. Le autorità indonesiane responsabili sono state informate dell'applicazione dell'articolo 18 e dei relativi motivi. Le autorità indonesiane non hanno presentato osservazioni al riguardo.

⁶ Dato che solo un collaboratore indonesiano ha esportato verso l'Unione durante il PIR, questa cifra viene espressa come fascia di valori, per motivi di riservatezza.

(44) Tra i due collaboratori solo uno, PT Golden Sari, ha esportato verso l'Unione durante il PIR. Per la società PT Tunggak Waru Semi non è stato possibile stabilire un margine di dumping, dato che non ha esportato verso l'Unione durante il PIR; i suoi dati sono comunque stati impiegati per ottenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la produzione, le capacità e le esportazioni verso mercati terzi, che consentono di ottenere una visione più dettagliata dei mercati nazionale e dell'esportazione indonesiani.

2.2.2. Produttori esportatori indonesiani che hanno collaborato

2.2.2.1. Valore normale

(45) Il valore normale per la PT Golden Sari è stato calcolato come media ponderata del prezzo di tutte le vendite nazionali effettuate durante il PIR, pagato o pagabile da acquirenti indipendenti, del tipo in questione.

2.2.2.2. Prezzo all'esportazione

(46) Il prezzo all'esportazione per la società PT Golden Sari è stato calcolato sulla base dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili durante il PIR da acquirenti indipendenti nell'Unione.

2.2.2.3. Confronto tra i prezzi

(47) La media ponderata del valore normale è stata confrontata alla media ponderata del prezzo all'esportazione verso l'Unione del prodotto in esame, a livello franco fabbrica e nella stessa fase commerciale.

(48) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, è stato tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. A tale riguardo, sono stati effettuati alcuni adeguamenti per i costi relativi al trasporto internazionale, all'assicurazione, al trasporto interno, all'imballaggio e al credito.

2.2.2.4. Margine di dumping

(49) Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è risultato che la società PT Golden Sari non ha effettuato dumping durante il PIR.

2.2.3. Altri produttori esportatori indonesiani

2.2.3.1. Osservazioni preliminari

(50) Come già indicato al considerando 43, visto il basso livello di collaborazione per l'Indonesia, il margine di dumping degli esportatori che non hanno collaborato è stato fissato in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, ovvero sulla base dei dati disponibili.

2.2.3.2. Valore normale

- (51) Il valore normale è stato calcolato quale media ponderata del valore normale calcolato per i due produttori che hanno collaborato.

2.2.3.3. Prezzo all'esportazione

- (52) In mancanza di altre informazioni più attendibili, il prezzo all'esportazione per gli esportatori indonesiani che non hanno collaborato è stato determinato sulla base del prezzo medio all'importazione CIF frontiera dell'Unione ottenuto dalle statistiche sulle importazioni di Eurostat relative al PIR.

2.2.3.4. Confronto tra i prezzi

- (53) La media ponderata del prezzo all'esportazione verso l'Unione così ottenuta è stata confrontata a livello franco fabbrica alla media ponderata del valore normale individuato per i produttori indonesiani che hanno collaborato.
- (54) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, è stato tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. A tale riguardo, sono stati effettuati alcuni adeguamenti per i costi relativi al trasporto internazionale, all'assicurazione, al trasporto interno, alla movimentazione, all'imballaggio e al credito.

2.2.3.5. Margine di dumping

- (55) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione come appena indicato, ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping. Il margine di dumping rilevato, come percentuale del prezzo d'importazione CIF frontiera dell'Unione, è stato dell'ordine del 30%.

2.2.4. Conclusioni sul dumping da parte dell'Indonesia

- (56) In considerazione di quanto appena esposto, si conclude che una cospicua parte dei produttori indonesiani ha continuato a praticare dumping durante il periodo di applicazione delle misure.

3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

- (57) Secondo quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato valutato il rischio della reiterazione del dumping a seguito dell'eventuale scadenza delle misure in vigore nei confronti delle importazioni dalla Cina e dall'Indonesia.
- (58) Per valutare la probabilità della reiterazione del dumping qualora le misure venissero abrogate, la Commissione ha esaminato le informazioni disponibili sulla situazione relativa agli esportatori e sulle condizioni del mercato. L'analisi si è basata prevalentemente sulle informazioni fornite nel questionario dai produttori che hanno collaborato, verificate durante i sopralluoghi. Si è fatto ricorso anche ad altre fonti d'informazione, quali le statistiche sulle importazioni di Eurostat e le statistiche ufficiali sulle esportazioni e sui mercati dei paesi in questione.

3.1. Cina

3.1.1. Osservazioni preliminari

- (59) Come ricordato nel considerando 26, i produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano oltre tre quarti della produzione cinese durante il PIR. Poiché il livello di collaborazione è elevato, si è deciso di ottenere informazioni attendibili sulle esportazioni del prodotto in questione verso l'Unione durante il PIR direttamente dal produttore esportatore. In termini più generali, i dati riguardanti il mercato nazionale cinese sono stati ottenuti da entrambi i produttori verificati.
- (60) Si ricorda che dall'inchiesta è risultato che le società cinesi oggetto del presente riesame hanno continuato a praticare dumping ad un livello notevolmente più elevato rispetto a quello stabilito durante l'inchiesta iniziale.

3.1.2. Capacità inutilizzate e scorte

- (61) Secondo i dati rilevati dalla Commissione durante l'inchiesta, le capacità di produzione liberamente disponibili delle società oggetto del presente riesame in Cina superano di varie volte le dimensioni del mercato dell'Unione. Dall'inchiesta è risultato che il consumo interno in Cina non è in grado di assorbire tali capacità eccedentarie.
- (62) Un produttore cinese ha sostenuto di avere l'intenzione di ridurre notevolmente le sue capacità di produzione dopo il PIR, senza però fornire prove concrete al riguardo. Anche se questo dovesse in teoria condurre ad una diminuzione delle capacità in Cina, si creerebbe comunque un incentivo per gli altri produttori cinesi ad aumentare l'utilizzo delle loro capacità disponibili e non utilizzate per colmare lo spazio venutosi a creare nell'ambito delle esportazioni.
- (63) Inoltre, la capacità dei mercati di altri paesi terzi di assorbire notevoli ulteriori quantitativi di importazioni cinesi è limitata. Innanzitutto, vari grandi paesi non importano il prodotto in esame per motivi normativi (tra l'altro gli Stati Uniti, l'India, il Giappone, il Messico, la Corea del Sud, tutti gli Stati del Medio Oriente). Inoltre, secondo le informazioni rilevate durante l'inchiesta, gli altri mercati quantificabili per il ciclamato di sodio (America del Sud, Africa del Sud e Asia) non dovrebbero crescere in modo significativo nei prossimi anni. Di conseguenza il mercato dell'Unione resterebbe uno dei principali mercati sui cui smaltire il prodotto, un mercato interessante non solo per le sue dimensioni, ma anche perché dotato di canali di distribuzione noti e consolidati per l'importazione del prodotto.
- (64) Infine si è verificato se le capacità eccedentarie potessero essere incanalate verso la fabbricazione di altri prodotti all'interno delle società in questione. Questo sarebbe comunque improbabile dato che i produttori verificati non fabbricano nessun altro prodotto in quantità significative e non vi sono dati che indicano che altri produttori cinesi di ciclamato di sodio possano facilmente passare ad altri prodotti.
- (65) Tenendo presente quanto esposto finora, è probabile che la Cina continui ad esportare forti quantitativi del prodotto in esame verso l'Unione, qualora le misure venissero abrogate.

3.1.3. Relazione tra i prezzi nell'Unione e i prezzi sul mercato interno cinese

- (66) La Commissione ha constatato che le grandi importazioni dalla Cina verso l'Unione venivano effettuate a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato interno cinese. I

prezzi di vendita di tali importazioni, considerato il loro livello e la quota di mercato delle importazioni cinesi in dumping, devono essere considerati prezzo di riferimento nell'Unione: altri esportatori cinesi interessati ad ampie quote di mercato molto probabilmente si allineerebbero a loro volta a tali prezzi bassi, effettuando dumping.

3.1.4. Relazione tra i prezzi all'esportazione verso i paesi terzi e i prezzi sul mercato interno cinese

(67) La Commissione ha confrontato i prezzi verificati cinesi per l'esportazione verso paesi terzi con i prezzi verificati cinesi per il mercato interno, per esaminare ulteriormente la politica dei prezzi che gli esportatori cinesi adotterebbero qualora venissero abrogate le misure.

(68) Dal confronto è risultato che i prezzi per l'esportazione verso i paesi terzi erano notevolmente inferiori a quelli praticati sul mercato interno e in linea con i prezzi delle esportazioni verso l'UE, secondo un modello di dumping che risulta quindi strutturale per la Cina in tale settore.

3.1.5. Relazione tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e i prezzi nell'Unione

(69) La Commissione ha confrontato i prezzi cinesi per l'esportazione verso paesi terzi con i prezzi prevalenti nell'Unione, in modo da stabilire se vi fossero incentivi a spostare le esportazioni verso l'Unione qualora venissero abrogate le misure.

(70) I prezzi cinesi all'esportazione verso paesi terzi sono stati in genere conformi al livello dei prezzi nell'Unione. Questo conferma l'improbabilità che gli esportatori cinesi spostino le loro esportazioni dal mercato dell'UE verso altri mercati.

3.1.6. Conclusioni sulla Cina

(71) Dalla valutazione delle informazioni finora esposte è risultato che gli esportatori oggetto del riesame hanno continuato ad esportare volumi molto significativi del prodotto in esame verso l'Unione, a prezzi di dumping. Le esportazioni cinesi verso altri paesi terzi vengono anch'esse effettuate a prezzi di dumping, secondo un modello strutturale di pratica di dumping. I prezzi praticati sul mercato interno cinese sono elevati e non vi sono segnali di diminuzione nel prossimo futuro. Considerate le ampie capacità inutilizzate disponibili degli esportatori cinesi, la mancanza di altri mercati su cui smaltirle e l'attrattiva del mercato dell'UE, i produttori esportatori cinesi sono incentivati a dirigere volumi anche ancora più consistenti a prezzi di dumping verso il mercato dell'Unione, qualora le misure venissero abrogate.

(72) In considerazione dei dati e delle informazioni finora presentati, si conclude che il dumping da parte della Cina probabilmente verrebbe continuato o reiterato se si omettesse di prorogare le misure.

3.2. Indonesia

3.2.1. Osservazioni preliminari

(73) Come spiegato nel considerando 42, i produttori che hanno collaborato costituiscono una minoranza della produzione e della capacità indonesiana e pertanto è stato applicato l'articolo 18.

(74) Si ricorda inoltre che, secondo i risultati dell'inchiesta, il dumping da parte dell'Indonesia è continuato durante il PIR per i produttori che non hanno collaborato.

3.2.2. Capacità inutilizzate e scorte

(75) Durante il riesame è stato accertato che le capacità totali disponibili in Indonesia sono superiori ai tre quarti del mercato dell'Unione. Anche se l'esportatore che ha collaborato venisse escluso, le restanti capacità inutilizzate corrisponderebbero quasi alla metà del mercato dell'Unione. Dalle statistiche ufficiali indonesiane risulta che i produttori indonesiani hanno perso quote di mercato sia sul mercato nazionale che su quello internazionale a causa dell'aggressiva politica dei prezzi dei competitori cinesi. Di conseguenza è probabile che le capacità inutilizzate dell'Indonesia crescano ulteriormente nel prossimo futuro.

(76) Si è esaminato se le capacità disponibili totali in Indonesia potessero essere assorbite da vendite a paesi terzi ma, secondo le conclusioni del considerando 63, non si prevede che i mercati dei paesi terzi assorbano in modo significativo le capacità eccedentarie presenti. Si è esaminato anche se le capacità eccedentarie potessero essere assorbite da vendite sul mercato interno. Come già affermato, secondo i dati ufficiali dell'Indonesia la quota di mercato dei produttori indonesiani sul mercato nazionale sta diminuendo a causa della pressione esercitata dalle importazioni cinesi. Infine è stata presa in considerazione la possibilità di passare alla fabbricazione di altri prodotti simili; per lo stesso motivo illustrato nel considerando 64, è improbabile che le capacità eccedentarie possano essere impiegate in tal modo.

(77) Concludendo, le grandi e crescenti capacità disponibili in Indonesia verrebbero dirette in grande misura verso l'Unione, qualora le misure venissero abrogate.

3.2.3. Relazione tra i prezzi nell'Unione e i prezzi sul mercato interno indonesiano

(78) I prezzi sul mercato interno indonesiano sono più elevati dei prezzi sul mercato dell'Unione, nonostante la crescente pressione esercitata dalle esportazioni cinesi sul mercato indonesiano. Considerati i bassi livelli di prezzo delle importazioni cinesi verso l'Unione per il prodotto in esame, piuttosto omogeneo, essi fungerebbero da prezzi di riferimento ai quali gli esportatori indonesiani molto probabilmente si allineerebbero, praticando anch'essi dumping, qualora le misure non venissero prorogate. Questa considerazione è valida sia per gli esportatori che hanno collaborato, sia per gli altri.

(79) Se le misure venissero prorogate per la Cina, ma non per l'Indonesia, il mercato dell'Unione diventerebbe ancora *più* attraente per i produttori indonesiani, per quanto riguarda i prezzi. Infatti, in assenza di dazi antidumping, essi potrebbero aumentare i loro prezzi per trarre vantaggio dal dazio antidumping che gli esportatori cinesi continuerebbero a dover pagare. Va inoltre aggiunto che, nella situazione simile per quanto riguarda i livelli dei prezzi e le differenze di prezzo delle esportazioni cinesi e indonesiane accertata dall'inchiesta iniziale, l'Indonesia aveva esportato notevoli quantitativi verso l'UE.

(80) Infine va anche osservato che le esportazioni indonesiane verso l'UE sono notevolmente diminuite dall'istituzione delle misure, a conferma quindi della

conclusione che gli esportatori indonesiani non sono in grado o non sono disposti a vendere quantitativi significativi sul mercato dell'UE a prezzi non di dumping.

3.2.4. Relazione tra i prezzi all'esportazione verso i paesi terzi e i prezzi sul mercato interno indonesiano

- (81) Per quanto riguarda i produttori esportatori che hanno collaborato, i loro prezzi verificati all'esportazione verso i paesi terzi si sono rivelati più elevati rispetto ai prezzi praticati sul mercato interno indonesiano.
- (82) Per quanto concerne gli esportatori che non hanno collaborato, non è stato possibile ottenere dati individuali durante l'inchiesta. Le statistiche ufficiali indonesiane disponibili sui prezzi medi all'esportazione di tutte le esportazioni indonesiane risultano inaccurate in termini assoluti, perché sovrastimano i prezzi all'esportazione in modo molto significativo. Ciononostante, dalle stesse statistiche si può dedurre che i prezzi all'esportazione verso i paesi terzi sono più bassi dei prezzi all'esportazione verso l'Unione. Questo significherebbe che almeno una parte significativa delle esportazioni indonesiane verso paesi terzi viene effettuata a prezzi di dumping. In ogni caso, le statistiche indonesiane sulle esportazioni indicano una decisa diminuzione dei volumi esportati, sottolineando che, ai livelli di prezzo attuali, gli esportatori indonesiani soffrono della concorrenza cinese.

3.2.5. Relazione tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e i prezzi nell'Unione

- (83) Per il produttore che ha collaborato, i prezzi all'esportazione verso paesi terzi sono risultati generalmente superiori ai prezzi nell'Unione. Tuttavia, per quanto riguarda gli altri produttori indonesiani, le statistiche ufficiali indonesiane disponibili presentano una situazione opposta. Questo significa che una buona parte degli esportatori indonesiani pratica dumping anche quando esporta verso i paesi terzi.
- (84) Il divario tra i prezzi all'esportazione verso l'Unione e i prezzi all'esportazione verso il resto del mondo sottolinea l'incentivo degli esportatori indonesiani a orientare le esportazioni verso l'Unione. L'incentivo risulterebbe ancora maggiore se le misure nei confronti della Cina non venissero prorogate.

3.2.6. Conclusioni sull'Indonesia

- (85) Dalla valutazione degli elementi finora presentati risulta che le esportazioni indonesiane sono state effettuate in ampia misura a prezzi di dumping verso l'Unione e verso paesi terzi, evidenziando quindi un modello strutturale di pratica del dumping. Considerate le ampie capacità inutilizzate disponibili degli esportatori indonesiani, la mancanza di altri mercati su cui smaltirle e l'attrattiva del mercato dell'UE, i produttori esportatori indonesiani sono incentivati a dirigere volumi consistenti a prezzi di dumping verso il mercato dell'Unione, qualora le misure venissero abrogate.
- (86) In considerazione dei dati e delle informazioni finora presentati, si conclude che il dumping da parte dell'Indonesia probabilmente verrebbe continuato o reiterato se si omettesse di prorogare le misure.

4. Osservazioni successive alla comunicazione delle conclusioni

- (87) Le autorità indonesiane non hanno reagito entro la scadenza indicata alla notifica relativa all'eventuale applicazione dell'articolo 18 ai produttori che non hanno collaborato. Tuttavia, in seguito alla comunicazione delle conclusioni, le autorità indonesiane ed uno dei produttori indonesiani che hanno collaborato hanno sostenuto che i due produttori indonesiani che hanno collaborato rappresentano un segmento considerevole dell'industria indonesiana. Le parti hanno affermato che, di conseguenza, il livello di collaborazione dell'Indonesia deve essere considerato significativo e l'articolo 18 non va applicato. Inoltre le suddette parti hanno dichiarato che, poiché numerosi produttori indonesiani non hanno esportato verso l'Unione durante il PIR, non sono in grado di collaborare. Infine è stato sostenuto che, poiché uno dei produttori che hanno collaborato rappresenta una parte molto ampia delle esportazioni indonesiane, deve essere considerato rappresentativo ed il fatto che, per tale società, non sia stato constatato dumping, dovrebbe indurre la mancata proroga delle misure per l'Indonesia.
- (88) È opportuno chiarire che l'articolo 18 *non* è stato applicato ai produttori che hanno collaborato, i cui dati sono stati interamente presi in considerazione durante l'inchiesta. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 18 agli altri produttori indonesiani, in mancanza di informazioni da parte loro, i servizi della Commissione non hanno altra scelta se non quella di basarsi sulle migliori informazioni disponibili. Va ricordato che, per valutare la probabilità del persistere e/o della reiterazione del dumping nei riesami in previsione della scadenza, i servizi della Commissione devono anche esaminare elementi riguardanti la situazione di tutta l'industria del paese esportatore, quali capacità, produzione e prezzi a livello nazionale nonché esportazioni verso paesi terzi.
- (89) Dato che i produttori indonesiani che non hanno collaborato rappresentano un'ampia parte dell'industria indonesiana in termini di esportazioni verso l'Unione nonché in termini di produzione ed esportazioni verso paesi terzi, la Commissione conferma l'applicazione dell'articolo 18 per quanto riguarda i produttori indonesiani che non hanno collaborato, come indicato nel considerando 43.
- (90) Per quanto riguarda la domanda di abrogazione delle misure nei confronti delle esportazioni indonesiane, va osservato che le autorità dell'Indonesia non hanno fornito informazioni che possano modificare le conclusioni della Commissione in merito alla rappresentatività dell'esportatore che ha collaborato, che si situa tra il 40% ed il 60% delle esportazioni totali indonesiane durante il PIR, come indicato nel considerando 41. Per tale motivo l'esportatore che ha collaborato e che non ha effettuato dumping non ha potuto essere considerato rappresentativo per la totalità delle esportazioni indonesiane. Le altre esportazioni indonesiane sono state effettuate in dumping, come indicato nel considerando 55. Di conseguenza, la conclusione che il dumping è stato proseguito da quella parte delle esportazioni indonesiane viene confermata. Inoltre, il mancato persistere del dumping non è, di per sé, un motivo sufficiente per porre fine alle misure antidumping, se la probabilità della reiterazione viene constatata, come è successo nell'attuale riesame in previsione della scadenza. Per concludere, la richiesta di non prorogare le misure basandosi sull'assenza di dumping da parte dell'esportatore indonesiano che ha collaborato non ha potuto essere accolta.
- (91) Le autorità indonesiane ed un produttore indonesiano che ha collaborato hanno anche chiesto che le cifre relative alle esportazioni totali dell'Indonesia verso l'Unione siano interamente comunicate. Si ricorda tuttavia che l'indicizzazione di tali dati (cfr. nota del considerando 41) era necessaria per tutelare il produttore esportatore indonesiano

dalla diffusione di dati commerciali sensibili. Le piccole dimensioni del mercato ed il numero limitato di parti interessate giustificano l'indicizzazione delle cifre. Vi sono dunque motivi validi per mantenere la riservatezza e la richiesta di comunicazione delle cifre relative alla totalità delle esportazioni indonesiane verso l'Unione non può essere accolta.

5. Conclusioni circa la probabilità del persistere e/o della reiterazione del dumping

- (92) Sulla base di quanto esposto finora, si conclude che esiste la probabilità del persistere del dumping da parte di entrambi i paesi oggetto del presente riesame, qualora le misure venissero abrogate.

D. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1. Definizione di industria dell'Unione

- (93) Nell'Unione il ciclamato di sodio viene fabbricato solo dal produttore denunziante, la società Productos Aditivos S.A. Si è quindi ritenuto che detta società rappresenti l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

2. Consumo dell'Unione

- (94) Il consumo nell'Unione è stato calcolato come la somma del volume delle importazioni del prodotto in esame nell'Unione risultante dalle statistiche di Eurostat e del volume delle vendite totali accertate realizzate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Tenendo conto del fatto che tali dati provengono da due fonti e che le cifre relative alle vendite del denunziante devono restare riservate, l'andamento del consumo viene riferito qui di seguito mediante indici.
- (95) Durante il periodo in esame i consumi di ciclamato di sodio dell'Unione si sono situati tra 5 000 e 7 000 tonnellate. Sono aumentati del 6% tra il 2005 e il 2006 e del 15 % tra il 2006 e il 2007, diminuendo del 18 % tra il 2007 e il PIR.

Tabella 1

CONSUMO DELL'UNIONE

	2005	2006	2007	2008 (PIR)
INDICE	100	106	122	103

3. Importazioni dai paesi interessati

3.1. Cumulo

- (96) La Commissione ha esaminato la possibilità di valutare cumulativamente gli effetti delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Tale articolo prevede che gli effetti delle importazioni originarie di due o più paesi contemporaneamente oggetto della stessa inchiesta antidumping vengano valutati cumulativamente solo se è accertato che a) il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base

e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile e che b) la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto dell'Unione simile.

- (97) A questo proposito i margini di dumping riscontrati per tutti i paesi interessati sono risultati superiori al margine minimo. Inoltre, il volume delle importazioni oggetto di dumping provenienti da ciascuno dei paesi interessati non era trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. In effetti, il volume delle importazioni provenienti dalla Cina e dall'Indonesia corrispondeva a circa il 50 % del consumo dell'Unione durante il PIR. Calcolando il volume delle importazioni sono state escluse le importazioni che non erano oggetto di dumping.
- (98) Dall'inchiesta è emerso inoltre che le condizioni di concorrenza tra le importazioni in dumping e tra queste e il prodotto simile fabbricato nell'Unione erano analoghe. Si è constatato che, indipendentemente dalla loro origine, il ciclamato di sodio prodotto/venduto dai paesi interessati e quello prodotto/venduto dall'industria dell'Unione sono in concorrenza in quanto simili per caratteristiche di base, interscambiabili dal punto di vista del consumatore e distribuiti attraverso gli stessi canali. Anche i prezzi delle importazioni dalla Cina soggette alle misure e delle importazioni dall'Indonesia oggetto di dumping erano dello stesso ordine di grandezza. Inoltre, confrontando i prezzi allo stesso stadio commerciale, si constata che erano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.
- (99) In considerazione di quanto finora esposto, si è ritenuto che tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base siano stati rispettati per quanto concerne le importazioni dalla Cina soggette alle misure e le importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia e che l'effetto di tali importazioni debba essere valutato cumulativamente.

3.2. Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

- (100) L'andamento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dall'Indonesia e delle loro quote di mercato durante il periodo in esame era il seguente:

Tabella 2

Totale delle importazioni oggetto di dumping	2005	2006	2007	2008 (PIR)
Indice	100	109	198	195

Tabella 3

Quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping	2005	2006	2007	2008 (PIR)
Indice	100	103	161	189

(101) Il volume delle importazioni oggetto di dumping e la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping sono quasi raddoppiati durante il periodo in esame.

3.3. Andamento e politica dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame

3.3.1. Andamento dei prezzi

(102) Nel periodo in esame il prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping dai paesi in esame ha avuto il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping	2005	2006	2007	2008 (PIR)
Indice	100	103	104	99

(103) La tabella 4 contiene informazioni provenienti dalle statistiche disponibili, comprese quelle di Eurostat. La tendenza generale dei prezzi delle importazioni verso l'Unione evidenzia un aumento fino al 2007 e poi una diminuzione durante il PIR, ad un livello inferiore a quello del 2005.

3.3.2. Sottoquotazione del prezzo (price undercutting)

(104) Per accertare l'applicazione di prezzi inferiori (undercutting), la Commissione ha basato la propria analisi sui dati presentati nel corso dell'inchiesta dal produttore esportatore cinese che ha collaborato. Per le altre società cinesi e indonesiane che non hanno collaborato all'inchiesta, l'applicazione di prezzi inferiori è stata accertata facendo riferimento ai dati di Eurostat.

(105) L'approccio per il calcolo della sottoquotazione dei prezzi segue il modello dell'inchiesta iniziale. I prezzi all'importazione, compresi i dazi antidumping, del produttore esportatore sono stati messi a confronto con i prezzi dell'industria dell'Unione durante il PIR, utilizzando le medie ponderate per prodotti della stessa qualità. I prezzi dell'industria dell'Unione sono stati portati al livello franco fabbrica e confrontati ai prezzi all'importazione CIF franco frontiera dell'Unione, dazi antidumping e doganali corrisposti. Il confronto dei prezzi è stato effettuato allo stesso stadio commerciale, previa esecuzione, ove necessario, dei dovuti adeguamenti e deduzione di riduzioni e sconti.

Tabella 5

Sottoquotazione dei prezzi	2008 (PIR)
Cina:	
- Golden Time	21.6%

- altre società	3.2%
Indonesia:	
- altre società	18.7%

4. Importazioni da altri paesi

Le importazioni da altri paesi terzi erano trascurabili (meno di 50 tonnellate l'anno) durante il periodo in esame e per questo motivo non possono aver avuto alcun impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione.

5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

(106) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione dal 2005 fino al PIR.

(107) Al fine di preservare talune informazioni commerciali riservate, è stato necessario presentare in forma indicizzata i dati relativi all'industria dell'Unione.

5.1. Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

(108) La produzione dell'industria dell'Unione è diminuita del 13% tra il 2005 e il PIR. Dato che la capacità di produzione è rimasta immutata durante lo stesso periodo, l'indice di utilizzazione degli impianti è diminuito anch'esso del 10% seguendo il medesimo andamento della produzione.

Tabella 6

Forma indicizzata	2005	2006	2007	2008 (PIR)
Capacità di produzione	100	100	100	100
Volume di produzione	100	106	88	87
Utilizzo degli impianti	100	106	88	87

5.2. Vendite nell'Unione

(109) I dati della tabella 7 indicano una evidente diminuzione delle vendite dell'industria dell'Unione. Si tratta di una contrazione accentuata dal fatto che nello stesso periodo il consumo complessivo è aumentato del 3%, come mostra la tabella 1. La quota di mercato dell'industria dell'Unione si è ridotta notevolmente tra il 2005 ed il PIR. Questo sviluppo è in contrasto con il continuo aumento delle quote di mercato (cfr. considerando 100) delle importazioni oggetto di dumping cumulate della Cina e dell'Indonesia durante tutto il periodo in esame. L'industria dell'Unione ha aumentato i suoi prezzi di vendita unitari in una situazione di contrazione dei volumi. Dall'altro

lato, malgrado l'aumento dei prezzi unitari, durante il PIR l'industria dell'Unione ha continuato a generare perdite sulle vendite di ciclamato di sodio.

Tabella 7

Forma indicizzata	2005	2006	2007	2008 (PIR)
Volume delle vendite	100	93	81	72
Quota di mercato	100	88	66	70
Prezzo di vendita unitario	100	100	108	123

5.3. Scorte

- (110) Il livello delle scorte del produttore dell'Unione ha fluttuato in modo significativo tra il 2005 ed il PIR e si è quasi dimezzato durante il periodo in esame.

Tabella 8

Indice	2005	2006	2007	2008 (PIR)
<i>Scorte (in t.)</i>	100	113	29	53

5.4. Redditività

- (111) Malgrado un lieve miglioramento globale, la redditività dell'industria dell'Unione è rimasta decisamente negativa durante tutto il periodo in esame.

5.5. Occupazione, produttività e salari

- (112) L'occupazione nell'industria dell'Unione è diminuita del 19% nel periodo in esame. La produttività per lavoratore (calcolata in base al numero di tonnellate prodotte diviso per il numero dei lavoratori) è aumentata. Il costo medio del lavoro per lavoratore ha registrato un aumento del 5 % durante il periodo in esame.

Tabella 9

Forma indicizzata	2005	2006	2007	2008 (PIR)
Occupazione	100	88	91	81
Costo del lavoro per lavoratore	100	99	81	105
Produttività (per lavoratore)	100	121	97	107

5.6. Investimenti e utile sul capitale investito

- (113) Durante il periodo in esame gli investimenti sono quasi dimezzati, rispecchiando la situazione generalmente negativa del produttore dell'Unione. L'utile sul capitale investito, espresso come rapporto tra l'utile netto dell'unico produttore dell'Unione e il valore contabile lordo delle sue immobilizzazioni, riflette l'andamento della redditività. Essa è crollata riducendosi quasi dell'80% nel periodo in esame.

Tabella 10

Forma indicizzata	2005	2006	2007	2008 (PIR)
Investimenti	100	44	7	53
Utile sul capitale investito	100	54	20	21

5.7. Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

- (114) Il flusso di cassa dell'industria dell'Unione ha potuto essere valutato solo in relazione all'attività complessiva dell'industria dell'Unione. È rimasto leggermente positivo nel 2005, ma si è deteriorato nel periodo successivo, fino a diventare negativo nel resto del periodo in esame. Per l'industria dell'Unione è diventato anche più difficile reperire capitale a causa delle perdite subite durante il periodo in esame.

5.8. Entità del dumping

- (115) Il dumping da parte dei due paesi interessati è continuato durante il PIR, ad eccezione del produttore esportatore indonesiano che ha collaborato. Considerato il volume totale esportato e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi in questione, l'impatto non può essere ritenuto trascurabile.

5.9. Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (116) Le misure antidumping nei confronti delle importazioni di ciclamato di sodio originario della Cina e dell'Indonesia erano state istituite nel marzo 2004. In questo periodo si è osservata una ripresa soltanto parziale della situazione dei produttori dell'Unione, come già illustrato dettagliatamente.

5.10. Conclusioni relative al pregiudizio

- (117) La presenza di importazioni a basso prezzo dalla Cina e dall'Indonesia è aumentata notevolmente sul mercato dell'Unione. Taluni indicatori del pregiudizio per l'industria dell'Unione evidenziano segni di ripresa, mentre altri indicano uno sviluppo negativo.
- (118) Tenendo conto della situazione globalmente volta al peggioramento dell'unico produttore dell'Unione come pure dell'ampiezza dei volumi delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dall'Indonesia e la notevole sottoquotazione dei prezzi constatata, si ritiene che l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio grave.

6. Incidenza delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati e incidenza di altri fattori

6.1. Incidenza delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati

(119) Come già illustrato nel considerando 100, il volume e la quota di mercato cumulati delle importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi interessati sono quasi raddoppiati nel periodo in esame. Per entrambi i paesi interessati è stata inoltre constatata una notevole sottoquotazione dei prezzi. Tenuto conto dell'evidente coincidenza temporale tra il deteriorarsi della situazione dell'industria dell'Unione ed il considerevole aumento delle importazioni in dumping dalla Cina e dall'Indonesia, tali importazioni hanno arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione. Infatti, le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dall'Indonesia hanno conquistato quote sul mercato dell'UE, sottraendole al produttore dell'Unione.

6.2. Incidenza di altri fattori

(120) La Commissione ha esaminato la situazione per stabilire se fattori noti diversi dalle importazioni in dumping avessero potuto influenzare il persistere del pregiudizio subito dal produttore dell'Unione, al fine di garantire che l'eventuale pregiudizio causato da uno qualsiasi di tali fattori non fosse attribuito alle suddette importazioni.

6.2.1. Incidenza delle importazioni non oggetto di dumping dalla Cina e dall'Indonesia

(121) Il volume delle importazioni non oggetto di dumping dalla Cina e dall'Indonesia ha continuato a diminuire nel periodo in esame. I prezzi di tali importazioni erano notevolmente superiori rispetto a quelli delle importazioni oggetto di dumping. Per tale motivo le importazioni non oggetto di dumping dalla Cina e dall'Indonesia non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

6.2.2. Risultati sui mercati di esportazione

(122) Le esportazioni del produttore dell'Unione verso paesi terzi hanno costituito meno del 25% delle sue vendite totali. Contrariamente alle vendite nell'Unione, la redditività delle esportazioni è migliorata nel periodo in esame e quindi non può aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

6.2.3. Fluttuazione dei prezzi delle materie prime

(123) Le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime per il ciclamato di sodio possono aver avuto effetti negativi sui risultati dell'industria dell'Unione. Questo fattore non basta però ad interrompere il nesso di causalità tra il pregiudizio subito e le importazioni oggetto di dumping. Queste ultime avrebbero dovuto essere interessate dai cambiamenti dei prezzi delle materie prime nella stessa misura in cui lo sono stati i costi del produttore dell'Unione, dato che sono strettamente collegati a quelli del petrolio e dell'urea.

6.2.4. Cambiamenti dei modelli di consumo

(124) I cambiamenti dei modelli di consumo dovuti all'ingresso di nuovi prodotti nel mercato non hanno avuto un'incidenza significativa sui consumi di ciclamato di sodio. Risulta infatti che non si possa sostituire direttamente il ciclamato di sodio con tali nuovi prodotti.

6.3. Conclusioni

- (125) Per i suddetti motivi si conclude che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dall'Indonesia hanno arrecato un pregiudizio grave all'industria dell'Unione e che nessun altro fattore ha interrotto tale nesso di causalità.

E. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL PREGIUDIZIO

1. Incidenza degli effetti previsti dei volumi e dei prezzi sulla situazione dell'industria dell'Unione

- (126) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le importazioni dai paesi oggetto dell'attuale riesame sono state valutate per stabilire la probabilità del persistere del pregiudizio.

- (127) A proposito del probabile effetto della scadenza delle misure in vigore sull'industria dell'Unione, sono stati considerati i fattori indicati di seguito, tenendo conto degli elementi sintetizzati sopra sul rischio del persistere del dumping.

1.1. Cina

- (128) Conformemente a quanto concluso nel considerando 40, le esportazioni della Cina effettuate dagli esportatori oggetto del presente riesame continuano ad essere effettuate in dumping. Le esportazioni cinesi verso altri paesi terzi vengono anch'esse effettuate a prezzi di dumping, secondo un modello strutturale di pratica di dumping.

- (129) Dall'analisi delle capacità disponibili in Cina è risultato che le capacità di produzione inutilizzate delle società oggetto del riesame in Cina sono di molte volte superiori alle dimensioni del mercato dell'Unione (cfr. considerando 61). Inoltre, la capacità dei mercati di altri paesi terzi di assorbire notevoli ulteriori quantitativi di importazioni cinesi è limitata (cfr. considerando 63). I produttori esportatori cinesi sono quindi incentivati a dirigere grandi quantitativi di esportazioni a prezzi di dumping verso il mercato dell'Unione, qualora le misure venissero abrogate (cfr. considerando 65).

- (130) I significativi livelli di dumping e sottoquotazione osservati indicano che i volumi di esportazioni verso l'Unione menzionati in precedenza sarebbero caratterizzati da prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi praticati e ai costi sostenuti dal produttore dell'Unione.

- (131) L'effetto congiunto di tali volumi e dei prezzi sarebbe tale da portare a un deterioramento della già precaria situazione dell'industria dell'Unione. Tale situazione molto probabilmente condurrebbe ad un'ulteriore pressione al ribasso sui prezzi e/o a minori vendite e produzione dell'industria dell'Unione. La situazione finanziaria dell'industria dell'Unione si deteriorerebbe ulteriormente, aggravando il pregiudizio. Questi eventi possono porre fine alla sussistenza dell'unico produttore dell'Unione.

1.2. Indonesia

- (132) Dall'inchiesta è risultato che l'Indonesia ha continuato a praticare dumping durante il PIR. L'inchiesta ha inoltre evidenziato che le capacità complessive inutilizzate e disponibili in Indonesia corrispondono a più di tre quarti della dimensione del mercato dell'Unione e probabilmente aumenteranno nel prossimo futuro (cfr. considerando 75). Poiché nulla lascia pensare che altri mercati di paesi terzi o il mercato interno possano

assorbire tali capacità eccedentarie, le esportazioni a basso prezzo verso l'Unione europea potrebbero aumentare, qualora le misure non venissero prorogate.

- (133) Come per la Cina, i significativi livelli di dumping e sottoquotazione osservati indicano che le esportazioni dall'Indonesia verso l'Unione sarebbero caratterizzate da prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi praticati e ai costi sostenuti dal produttore comunitario. Analogamente, l'effetto congiunto di tali quantitativi di esportazione e dei prezzi sarebbe tale da portare a un ulteriore deterioramento della già precaria situazione del produttore dell'Unione e probabilmente comprometterebbe le possibilità di sopravvivenza dell'unico produttore dell'Unione. Come per la Cina, le esportazioni indonesiane verso paesi terzi risultano anch'esse oggetto di dumping, dato che i prezzi praticati sono inferiori a quelli delle esportazioni verso l'Unione europea, il che evidenzia un modello strutturale del dumping per l'Indonesia.

2. Conclusioni sulla probabilità del persistere del pregiudizio

- (134) Va aggiunto che l'industria dell'Unione subisce da molti anni gli effetti delle importazioni in dumping e la sua situazione economica attuale è precaria.
- (135) Come stabilito in precedenza, l'inchiesta ha mostrato che la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione è continuata durante il PIR. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il persistere del pregiudizio è di per sé un chiaro indicatore che il pregiudizio probabilmente continuerà in futuro e che quindi le misure dovrebbero essere mantenute in vigore.
- (136) I risultati concernenti le importazioni evidenziano che gli ampi volumi a prezzi di dumping probabilmente continueranno e che la pressione sui prezzi dovrebbe intensificare la concorrenza tra importazioni oggetto di dumping e ciclamato di sodio prodotto nell'Unione. Dall'inchiesta non emergono altri fattori che interrompono il forte nesso di causalità tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (137) Qualora le misure non dovessero essere prorogate, la situazione dell'industria dell'Unione peggiorerebbe e la sopravvivenza dell'unico produttore dell'Unione sarebbe irrimediabilmente compromessa.
- (138) Per tale motivo si conclude che, a causa delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dall'Indonesia, esiste una chiara probabilità di persistenza del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

F. INTERESSE DELL'UE

1. Introduzione

- (139) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se una proroga delle misure antidumping attualmente in vigore sia contraria all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi coinvolti, vale a dire quelli del produttore denunziante dell'Unione, degli importatori, dei fornitori e degli utilizzatori.

2. Interesse del produttore denunziante dell'Unione

- (140) Va sottolineato che la situazione in perdita dell'unico produttore dell'Unione è dovuta alle sue difficoltà nel competere con le importazioni in dumping a basso prezzo, le quali detenevano una quota di mercato considerevole già all'inizio del periodo in esame e hanno successivamente continuato ad aumentare tale quota durante l'intero periodo.
- (141) Si ritiene che la proroga delle misure sarebbe benefica per il produttore dell'Unione, che dovrebbe così almeno essere in grado di aumentare i quantitativi e, forse, i prezzi di vendita, generando l'utile necessario a consentirgli la prosecuzione degli investimenti nei suoi impianti di produzione. Qualora invece le misure non venissero prorogate, la ripresa verrebbe bloccata e il pregiudizio subito dal produttore dell'Unione persisterebbe e si aggraverebbe. La sopravvivenza del produttore dell'Unione sarebbe seriamente compromessa e, di conseguenza, la società potrebbe cessare di esistere, riducendo le possibilità di rifornimento e la concorrenza sul mercato.

3. Interesse degli importatori

- (142) All'apertura dell'inchiesta sono stati inviati questionari a venti importatori indipendenti. Tre di essi hanno risposto di non essere più attivi sul mercato del prodotto in esame. Altri due importatori hanno risposto al questionario della Commissione. Gli importatori indipendenti che hanno collaborato rappresentano il 7% delle importazioni totali interessate.
- (143) I risultati dell'inchiesta hanno sottolineato l'importanza di disporre di vari fornitori di ciclamato di sodio. Gli importatori devono poter contare su fonti di approvvigionamento sia asiatiche che europee, per motivi di qualità e sicurezza degli alimenti.

4. Interesse degli utilizzatori

- (144) All'apertura dell'inchiesta è stato inviato un questionario a tredici utilizzatori potenziali, ma solo due hanno risposto alla Commissione.
- (145) I principali utilizzatori del prodotto in esame nell'Unione sono l'industria alimentare, delle bevande e farmaceutica. La domanda del prodotto in esame dipende quindi dalla situazione di tali industrie.
- (146) Gli utilizzatori che hanno risposto hanno realizzato ampi margini di profitto sui prodotti a valle che utilizzano il ciclamato di sodio. L'effetto dei dazi antidumping sui loro costi complessivi era infatti così limitato (meno dell'1%) che le misure in vigore non avevano effetti sproporzionati per tali utilizzatori.

5. Interesse dei fornitori

- (147) Il questionario è stato inviato anche a otto fornitori potenziali, ma nessuno ha risposto alla Commissione. Dalle informazioni disponibili risulta che il loro portafoglio commerciale relativo al ciclamato di sodio è piuttosto trascurabile. Un ulteriore deterioramento della situazione dell'unico produttore dell'Unione potrebbe comunque avere ripercussioni negative, anche se limitate, sui suoi fornitori di materie prime. Per tale motivo non è irragionevole presumere che le misure costituirebbero un vantaggio

anche per l'industria rifornitrice, poiché contribuirebbero a mantenere in vita uno dei suoi clienti.

6. Conclusioni relative all'interesse dell'UE

(148) Tenuto conto dei fatti e delle considerazioni che precedono, la Commissione conclude che non esistono motivi validi per non istituire misure antidumping.

G MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

(149) In considerazione delle conclusioni di cui sopra, le misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in esame originario della Cina e dell'Indonesia devono essere mantenute,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio, attualmente classificabile al codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929 90 00 10), originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia.

2. L'importo del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società di seguito elencate è il seguente:

Paese	Società	Aliquota del dazio (EUR al chilogrammo)	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, contea di Xixian, Bao An, Shenzhen, 518102, Repubblica popolare cinese	0	A471
	Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Zona economica e tecnologica, città di Yangquan, Shanxi 045000, Repubblica popolare cinese	0	A472
		0,11	A473

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., Shanglilang, Zona industriale di Cha Shan, città di Buji, città di Shenzhen,

	provincia di Guangdong, Repubblica popolare cinese		
	Tutte le altre società	0,26	A999
Indonesia	PT. Golden Sari (Chemical Industry), Mitra Bahari Blok D1-D2, Jalan Pakin No. 1, Sunda Kelapa, Jakarta 14440, Indonesia.	0,24	A502
	Tutte le altre società	0,27	A999

3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁷, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il presidente
[...]

⁷ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.